



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot.n.37694 del 29 dicembre 2023

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 40 DEL 29/12/2023

OGGETTO: DIVIETO DETENZIONE E DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO E/O MATERIALE ESPLODENTE

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo delle festività di fine anno, si assiste alla sconveniente pratica della diffusa accensione e scoppio di artifici pirotecnici sia in luogo pubblico che privato, la quale cosa comporta spiacevoli e fastidiosi inconvenienti rispettivamente sia all'integrità fisica delle persone sia alla tranquillità di persone ed animali;

Visto il D. Lgs 29 luglio 2015, n.123 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" in vigore dal 13 agosto 2015, che definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale;

Richiamato l'art. 5 comma 1 lett. r) del Regolamento di Polizia urbana che, al fine della salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio pone, fra gli altri, il divieto di sparare mortaretti o simili;

Atteso che la detenzione di articoli pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di Capodanno può determinarne un utilizzo in violazione di quanto disposto dal citato articolo 5 del Regolamento di Polizia urbana, causando situazioni di grave pericolo per l'incolumità delle persone ed oggetti esposti alla pubblica fede;

Considerato il fenomeno consistente nell'utilizzo inappropriato di artifici pirotecnici e/o materiale esplosivo in area pubblica o aperta al pubblico, che risulta, per consuetudine, particolarmente intenso nella prima serata del 31 dicembre, protraendosi nelle ore notturne e nella giornata del 1 gennaio;

Ritenuto pertanto necessario prevedere l'adozione di ulteriori ed adeguate misure a tutela dell'incolumità delle persone, della sicurezza urbana e tutela degli oggetti esposti in aree pubbliche o aperte al pubblico nell'intero territorio comunale, andando ad implementare i divieti già previsti in materia di artifici pirotecnici;

Ritenuto conseguentemente di imporre per l'intera giornata del 31 dicembre 2023 e del 1° gennaio 2024, misure più restrittive di quelle già imposte dall'art. 5 del Regolamento di polizia urbana a salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art. 54 D. Lgs. 267/ 2000. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare i commi 4 e 4-bis;
- l'art. 7-bis D. Lgs. 267/ 2000;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 5 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

ORDINA

per i motivi sopra esposti, che qui si intendono espressamente richiamati e trascritti, **siano vietati, su tutto il territorio comunale per l'intera giornata del 31 dicembre 2023 e del 1° gennaio 2024 la** detenzione e l'uso di ogni tipo di fuoco d'artificio/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico anche se non frequentata da persone;

AVVERTE CHE

- l'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 ss. mm. e ii.;
- all'atto della contestazione della violazione di cui sopra è stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici / materiale esplodente detenuto dal trasgressore;

AVVERTE inoltre che

- il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-bis della L. 7/8/1990, n. 241 ss. mm. e ii.;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line comunale nelle forme di legge e divulgata sul sito istituzionale del Comune di Bordighera;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti, in relazione alle infrazioni, in via amministrativa o penale, ai sensi delle norme in vigore, fatta salva l'esecuzione d'ufficio.

Il Corpo di Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Copia del presente atto sarà trasmessa a:

- Prefettura di Imperia;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia;
- Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e Delegato di spiaggia di Bordighera
- Comando Carabinieri di Bordighera;
- Polizia Locale di Bordighera;

Bordighera lì 29/12/2023

IL SINDACO

Dott. Vittorio Ingenito

*documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.n.82/2005 successive modifiche ed integrazioni*